

RENTRI

NOTE OPERATIVE PER LE AZIENDE
ARTIGIANE, INDUSTRIALI



RENTRI

PREMESSA

Il RENTRI, Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti è lo strumento istituito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la tracciabilità dei rifiuti, e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e trasporto dei rifiuti.

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all'art. 188-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006

1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
2. i produttori di rifiuti pericolosi;
3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
4. i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
5. i soggetti di cui all'art. 189, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 5) sono ricompresi:

- i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
- gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
- i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.

Si riporta di seguito la classificazione di cui all'articolo 184:

- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
- d) i rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie,

 *Nota. Soggetti obbligati all'iscrizione. I soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI sono tutti quei soggetti già oggi obbligati alla tenuta del registro del registro di carico scarico rifiuti.*

TERMINI PER L'ISCRIZIONE DEI PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI

Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con **più di 50 dipendenti** si iscrivono a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.

Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con **più di 10 e fino a 50 dipendenti** compresi si iscrivono a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025.

Gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di **dipendenti inferiore o uguale a 10** sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

🚦 *Nota. Produttori non rientranti in organizzazioni di ente o impresa. I soggetti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, non rientranti nella definizione di ente o impresa sono tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, a prescindere dal numero di dipendenti. Rientrano tra questi soggetti, tra l'altro, medici, dentisti, veterinari (quando non organizzati in imprese) ed enti del terzo settore.*

🚦 *Nota. Impianti, trasportatori, intermediari. Gli impianti, i trasportatori e gli intermediari sono tenuti ad iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025, indipendentemente dal numero di dipendenti ed anche a prescindere dal fatto che la loro attività comporti o meno la gestione di rifiuti pericolosi.*

REGISTRI CRONOLOGICI DI CARICO E SCARICO

Dal 13 febbraio 2025 non sarà più possibile utilizzare i modelli di registro cronologico di carico e scarico definiti dal D.M. 148/1998, così detti "vecchi", anche se già vidimati. A partire da questa data si utilizzeranno esclusivamente i "nuovi modelli" del registro di carico e scarico messi a disposizione dal RENTRI.

🚦 *Nota. Nuovi modelli del registro di carico e scarico. Il formato del registro di carico e scarico rifiuti che dovrà essere utilizzato a partire dal 13 febbraio 2025 è stato distribuito con l'allegato 1 del DM 4 aprile 2023 n°59 ed è scaricabile dal portale RENTRI,*

A partire dal 13 febbraio 2025, i soggetti obbligati ad iscriversi al RENTRI nel primo scaglione tengono il registro esclusivamente in formato digitale (inclusa la vidimazione)

 *Nota. Soggetti obbligati all'iscrizione nel primo scaglione. I soggetti obbligati ad iscriversi al RENTRI entro il 23 febbraio 2025 sono: enti ed imprese gestori di impianti trattamento rifiuti, trasportatori e intermediari di rifiuti, consorzi per il recupero di specifiche tipologie di rifiuti, enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con più di 50 dipendenti*

 *Nota. Vidimazione. Il registro di carico e scarico rifiuti tenuto in modalità digitale conforme al RENTRI è vidimato digitalmente mediante l'assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di commercio accessibile dal RENTRI*

Dal 13 febbraio 2025 e sino all'iscrizione al RENTRI gli altri operatori (secondo e terzo scaglione) tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo utilizzando il modello nuovo il cui format è scaricabile dal portale del RENTRI da vidimare presso le Camere di Commercio.

L'operatore può scegliere di tenere il registro cronologico di carico e scarico in modalità digitale anticipatamente rispetto alle scadenze previste dal Decreto 4 aprile 2023 n.59, previa iscrizione al RENTRI.

Le istruzioni relative alla compilazione del "nuovo" registro cronologico di carico e scarico si trovano nel fascicolo Modalità Operative [decreto direttoriale del 19 dicembre 2023 n.251](#)

e pubblicate sul sito del RENTRI.

PERIODICITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI DEI REGISTRI

A partire dalla data di tenuta digitale del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti gli operatori trasmettono al RENTRI i relativi dati.

La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione sul registro.

✚ *Nota. Mesi senza movimenti. Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non è dovuta.*

✚ *Nota. annotazioni e trasmissioni. L'annotazione delle movimentazioni sul registro e la trasmissione al RENTRI non avvengono nello stesso momento, in quanto trattasi di operazioni distinte. Per le annotazioni da riportare nel registro rimangono ferme le scadenze previste dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006.*

FORMULARI SMALTIMENTO RIFIUTI

Dal 13 febbraio 2025 entrano in vigore i nuovi modelli del formulario di identificazione del rifiuto (FIR), riportati nell'Allegato II al D.M. 4 aprile 2023 n.59.

Le istruzioni per la compilazione dei nuovi modelli sono riportate nel [decreto direttoriale 19 dicembre 2023 n. 251](#) disponibile sul sito del RENTRI.

✚ *Nota. Vidimazione. I nuovi modelli di formulario devono essere vidimati digitalmente utilizzando i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI*

✚ *Nota. Emissione del formulario: solitamente il formulario è emesso dalla azienda di raccolta e trasporto rifiuti e non dall'azienda produttore del rifiuto.*

CALCOLO DEL NUMERO DI DIPENDENTI NEL CASO DI SOGGETTI ISCRITTI AL REGISTRO IMPRESE

Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero di persone, presenti nell'impresa al 31 dicembre dell'anno precedente, che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono una remunerazione.

Il numero dei dipendenti è fornito al RENTRI dal Registro imprese ed è riferito all'impresa e non alla singola unità locale, qualora il numero di dipendenti fornito dal Registro imprese non fosse aggiornato è possibile modificarlo al momento dell'iscrizione al RENTRI o anche al momento del pagamento del contributo annuale.

Ai fini del calcolo dei dipendenti presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, si specifica che i dipendenti a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative così come indicato dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive. Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch'essi come dipendenti dell'azienda, cioè a libro paga della medesima.

COSTI: DIRITTI DI SEGRETERIA

I diritti di segreteria sono pari a 10,00 euro e vanno versati per ciascuna unità locale al momento della presentazione della domanda di iscrizione. Tali diritti devono essere corrisposti anche per ogni successiva domanda di variazione dell'iscrizione.

COSTI: CONTRIBUTO ANNUALE

Il contributo annuale va versato per ciascuna unità locale al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed è pari a:

- 100 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all'art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
- 50 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
- 15 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.

Il contributo annuale, negli anni successivi a quello di iscrizione, va versato entro il 30 aprile di ciascun anno ed è pari a:

ERRE SERVIZI S.R.L.

Sede legale: Via Roma n. 4, 53030 RADICONDOLI (SI) - Sede operativa: Z.I. Belvedere n. 30, Colle di Val d'Elsa (SI)
C.F. e P. Iva: 01484670524 Tel: 391 457 7721

email: info@erreservizi.net – Sito web: www.erreservizi.net

- 60 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, per trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all'art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
- 30 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
- 10 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.

Si precisa che la procedura di iscrizione si conclude con il pagamento del contributo e la trasmissione della pratica alla Sezione Regionale.

UNITÀ LOCALE

Un operatore (ente, impresa, organizzazione) può svolgere le proprie attività in più luoghi, ciascuno dei quali costituisce un'unità locale.

In sede di iscrizione al RENTRI, le unità locali da inserire sono quelle dove l'operatore svolge l'attività e tiene uno o più registri di carico e scarico rifiuti ovvero sono svolte le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione.

- i produttori di rifiuti da attività di servizio, commerciali, agricole, agroindustriali, della silvicoltura e della pesca, ecc. devono inserire solo le unità locali dove si producono rifiuti pericolosi.

Sono da inserire anche le unità locali presso le quali sono tenuti i registri di carico e scarico con modalità alternative, ai sensi dell'art.190, commi 4, 6, 7 e 8, del decreto legislativo n.152 del 2006.

STRUMENTI DIGITALI DI AUTENTICAZIONE

Gli strumenti che possono essere utilizzati per effettuare l'autenticazione per interagire con il RENTRI sono:

- CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- CIE (Carta d'Identità Elettronica);
- SPID della persona fisica, anche ad uso professionale;
- SPID della persona giuridica, anche ad uso professionale;

DIFFERENZA TRA INCARICO E DELEGA

Tutti i soggetti iscritti al RENTRI possono **incaricare** una o più persone fisiche, interne o esterne all'organizzazione, all'utilizzo della piattaforma telematica RENTRI.

La **delega** per gli adempimenti relativi all'iscrizione e alla trasmissione dei dati al RENTRI può essere conferita solo dai produttori iniziali di rifiuti ai soggetti di cui all'articolo 18 del D.M. 59/2023 (associazioni imprenditoriali, gestori del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta).